REGOLAMENTO

PEL

SERVIZIO DELLE INFERMERIE

DELL'

OSPEDALE MAGGIORE DEGLI INFERMI

DI VERCELLI

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO DELLE INFERMERIE

DELL' OSPEDALE MAGGIORE DEGLI INFERMI

DI VERCELLI

CAPO I.

DELL' ASSISTENTE D' INFERMERIA

ART. 1.

L' Assistente d' Infermeria dirige ed invigila il servizio degli Infermieri ed Infermiere e degli altri Inservienti applicati al servizio sanitario dell' Ospedale; ed è incaricato di tutte le registrazioni, tanto relative al servizio medesimo, quanto riflettenti il movimento delle Infermerie.

ART. 2.

Egli deve perciò tenere secondo i moduli che vengono stabiliti dall' Amministrazione i seguenti registri:

I. Registro generale di tutti gli Infermi d'ambo i sessi ricoverati nell'Ospedale, contenente la data del loro ingresso, il loro nome, cognome, stato, professione e le altre generalità ai medesimi relative, la qualità della malattia, la data dell'escita o della morte di ciascuno, ed il numero delle giornate da ciascuno consunte.

Da questo registro ricaverà gli stati numerici di movimento mensili ed annuali da consegnarsi all' Amministrazione;

II. Registro d'accettazione a matrice, da cui si staccano le bollette da affiggersi al letto di ciascun infermo;

III. Registro dei quadri di movimento giornaliero delle Infermerie, pure a matrice, in cui deve annotarsi, colle distinzioni portate dal modulo, il numero degli ammalati rimasti al mattino d'ogni giorno, quello degli entrati, esciti e morti pendente il medesimo, ed il riassunto delle diete di vitto.

Il doppio da staccarsi dalla matrice viene al mattino del giorno susseguente rimesso al Regolatore di Governo, aggiungendovi il nome delle guardie in servizio pel giorno medesimo;

IV. Registro dei decessi che avvengono nell'Istituto;

V. Registro dei parti che hanno luogo pure nell'Istituto;

VI. Registro dei Baliatici provvisorii a carico dell'Ospedale;

VII. Registro degli Esposti che vengono collocati nella Ruota dello Stabilimento;

VIII. Registro delle operazioni Chirurgiche;

IX. Registro delle giornate d'assenza degl'Infermieri ed Infermiere fisse;

X. Registro delle giornate di servizio degl'Infermieri ed Infermiere supplenti;

XI. Registro particolare della Maternità nelle forme prescritte dal Regolamento dell'Istituto Ostetrico, e di quelle altre Cliniche separate che venissero ad introdursi nell'Ospedale;

XII. Registro Colonnario relativo a cadun Infermiere ed Infermiera, in cui devono annotarsi tutte le circostanze meritevoli di riguardo relative al servizio dei medesimi;

XIII. Registro delle assenze dei Medici, Chirurghi, e Flebotomi addetti all'Istituto;

XIV. E per ultimo tutti quegli altri Registri che venissero a prescriversi dall'Amministrazione per maggiore regolarità del servizio.

Art. 3.

All'atto di accettazione di cadun ammalato l'Assistente d'Infermeria descrive nel Registro a Matrice N.° II gli abiti al medesimo appartenenti, come pure i denari ed altri oggetti che seco portasse.

I denari ed oggetti di valore vengono consegnati all'Economo. Gli altri effetti ed abiti vengono collocati, previo ripulimento, in apposita cassetta chiusa a chiave posta ai piedi del letto dell'ammalato.

La bolletta staccata dal Registro con tutte le suddette

indicazioni viene affissa al letto medesimo dell'ammalato, a cui nell'atto di sua escita si fa esatta riconsegna di tutto.

Nel caso di morte tutti gli effetti descritti sono rimessi all'Economo in un colla Bolletta, per essere consegnati alli Eredi del defunto, che si presenteranno per ritirarli.

Art. 4.

L'Assistente d'Infermeria deve sempre trovarsi presente alle visite dei Medici e Chirurghi per ricevere da essi le istruzioni particolari, che possono occorrere intorno al regime di qualche ammalato.

Egli deve pure assistere all'accettazione ordinaria nelle ore fissate, per la tenuta del Registro, di cui all'articolo precedente, facendosi però supplire in ciò dal Caporale Infermiere, quando non possa eseguirlo personalmente per l'incumbenza come sovra incaricatagli nelle ore della visita.

Art. 5.

Per quegli ammalati che vengono condotti da altri Comuni sulla richiesta delle Autorità locali, qualora vengano accettati, spedisce analoga ricevuta a scarico dei Conducenti, facendo anche apposita dichiarazione in caso di rimando.

Art. 6.

Ricevendo l'annunzio che un Medico od un Chirurgo non può trovarsi alla visita, deve tosto dare avviso ai rispettivi supplenti nell'ordine prescritto dal Regolamento Medico-Chirurgico.

Art. 7.

Similmente ogniqualvolta un Curante od un ammalato chiede una consulta, egli è tenuto di darne avviso a chi si appartiene d'intervenirvi, lo che del pari deve eseguire quando si tratta di procedere ad operazioni di alta Chirurgia, autopsie ed in altri simili casi.

Art. 8.

Ha pure l'obbligo di spedire gli avvisi ai Medici e Chirurghi nei casi urgenti, in cui sia necessaria la loro assistenza.

Art. 9.

Pervenendo avviso all'Ospedale di far trasportare un infermo, se il caso è d'urgenza, come allorchè trattasi di caduti, feriti, colpiti d'apoplessia e simili, l'Assistente d'infermeria ha l'obbligo di far eseguire il trasporto senza dilazione.

Quando non si tratti d'urgenza avverte il Medico o Chirurgo Astante, cui appartiene questa parte di servizio a termini del Regolamento Medico-Chirurgico, affinchè verifichi a domicilio lo stato dell'ammalato, e, sentitone il parere, fa, o non, secondo il medesimo procedere dagli Infermieri al trasporto.

Art. 10.

Occorrendo che di notte venga trasportato all'Ospedale qualche ferito o sopravvenga altro caso qualunque d'urgenza, l'Assistente ha l'obbligo di alzarsi per prestare la sua opera e somministrare tutto il bisognevole in tale occorrenza.

Art. 11.

Ferma rimanendo a carico dei Periti la responsabilità derivante dagli obblighi imposti all'art. 236 del Codice Penale, l'Assistente d'Infermeria deve usare ogni cura affinchè il più prontamente possibile si compia questa parte del pubblico servizio, usando al tempo stesso tutte le cautele, che possono venire prescritte dalle Autorità competenti in simili casi.

Art. 12.

Quando viene ordinata l'assistenza Flebotomica notturna ad un infermo, deve spedirne l'avviso ai Flebotomi,

affinchè questi possano per turno eseguirla secondo la prescrizione del Dottore Curante.

Art. 13.

Dopo ultimate le visite, l'Assistente deve perlustrare le Infermerie coi Registri di Flebotomia per verificare se siano state puntualmente eseguite tutte le operazioni Flebotomiche prescritte dai Medici e Chirurghi.

Riconosciuta una dimenticanza deve darne avviso al Dottore Astante di servizio, ed informarne anche il Regolatore di Governo, qualora le ommissioni si ripetessero frequentemente.

Art. 14.

L'Assistente invigila che nessun ammalato esca dall'Ospedale senza essere stato dimesso dal Medico o Chirurgo Curante, a meno che l'assoluta volontà dell'ammalato resista a tutte le ammonizioni ed osservazioni, che egli è tenuto a fargli sui pericoli della partenza.

Quando avrà ricevuto dal Regolatore di Governo una indicazione particolare per qualche ammalato non rilascierà a questo gli abiti senza un ordine dello stesso Regolatore per iscritto.

Art. 15.

Occorrendo il trasporto al proprio domicilio di am-

malati o convalescenti, egli dà avviso all'Economo perchè lo faccia eseguire col mezzo di apposita vettura fino al più prossimo Comune, muniendo l'ammalato dell' opportuno foglio di via, se il di lui domicilio è oltre detto Comune.

Deve inoltre vidimare il foglio di via a quei poveri ammalati o convalescenti, che se ne presenteranno muniti da qualche Ospedale od altr' Opera di Carità onde loro siano continuati i mezzi di trasporto.

Art. 16.

Appena avvenuta la morte di un individuo ricoverato nell' Ospedale, ne dà tosto avviso a chi si trova incaricato degli incumbenti dello stato civile, ed ogni giorno spedisce alla Civica Amministrazione uno stato nominativo dei deceduti, corredato delle occorrenti indicazioni pel loro trasporto al Campo Santo.

Art. 17.

Allorchè viene richiesta dai Curanti la sezione di un cadavere, ne deve avvisare il Regolatore di Governo, ed, avutone l'assenso, deve l'Assistente far disporre tutto l'occorrente, avvertendo però che la sezione non abbia luogo prima che siano spirate ventiquattro ore dal momento del decesso.

Art. 18.

Non lascierà introdurre nell' Ospedale morti da qualunque parte provengano, salvo che si tratti di annegati od asfissiati, sui quali si possano ancora esperimentare i soccorsi dell' arte.

Art. 19.

Ha l' Assistente in custodia, sotto la sua responsabilità, tutti gli strumenti di Chirurgia proprii dell' Ospedale, dei quali deve avere la massima cura, conservandoli puliti, e non accordandone l' uso che ai Dottori applicati al Pio Stabilimento e per servizio del medesimo.

Art. 20.

Egli è pure depositario dei cataterii, brachieri, sospensorii e simili, di cui secondo il bisogno fa la distribuzione agli Infermi ricoverati nell' Ospedale, ed ai poveri a cui vengono accordati dal Regolatore di Governo.

Art. 21.

Tiene inoltre presso di sè una provvista di tessere, pei neonati, di cui all' art. 16 del Regolamento Ostetrico, ed è sua cura di munirne i bambini nati da madre illegittima, rimettendone il riscontro all' Amministrazione.

Art. 22.

Quando è coricata una madre nell'Ospedale con bambino lattante, a cui per lo stato di salute non possa ella stessa somministrare il latte, l'Assistente ha l'incarico di far ricerca di adatta nutrice provvisoria, alla quale consegnerà il bambino finchè dura la necessità, tenendo il debito conto delle giornate di baliatico nell'apposito Registro indicato al N.° VI.

Da questo Registro alla fine del servizio per ciascun bambino, od al fine di ciascuna settimana, se il baliatico durasse oltre tale termine, egli stacca una bolletta portante il numero delle giornate da caduna nutrice consunte ed il loro importo, affinchè questo venga dall'Economo soddisfatto.

Art. 23.

L'Assistente veglia soprattutto affinchè gli Infermieri ed Infermiere e gli altri Inservienti attendano con esattezza ai loro rispettivi doveri; che siano gli ammalati attentamente serviti in ogni loro bisogno e vengano con modi umani e caritatevoli trattati.

Non si assenterà dall'Ospedale dopo le visite e le distribuzioni delle vivande senza essersi prima accertato che gli Infermieri ed Inservienti abbiano adempito a tutte le loro incumbenze.

Art. 24.

Presentandosi nelle Infermerie qualche Infermiere preso da ubbriachezza, dovrà tosto allontanarlo sostituendone un altro in di lui luogo e riferirne tosto al Regolatore di Governo per le opportune provvidenze.

Eguale relazione dovrà pur fare al Regolatore di Governo nei casi di altre mancanze nel servizio e segnatamente quando un Infermiere si permettesse di usare sotto qualsivoglia aspetto maltrattamenti agli ammalati.

In caso di silenzio in siffatte occorrenze, l' Assistente è gravemente contabile di ogni disordine.

Art. 25.

Per la repressione immediata delle mancanze degli Infermieri, Infermiere ed altri inservienti addetti all' Infermeria, potrà l' Assistente applicare al colpevole la privazione temporaria del vino ed il divieto di uscita nelle ore di libertà, e, qualora la mancanza sia grave, anche la sospensione provvisoria del servizio, riferendone però immediatamente al Regolatore di Governo per le ulteriori provvidenze.

Art. 26.

In principio di Gennaio stabilisce la rotazione giornaliera delle Guardie di servizio da osservarsi dagli Infer-

mieri e dalle Infermiere pendente tutto il corso dell'anno, formandone apposito ruolo da collocarsi nella Porteria per norma del Portinaio nelle di lui incumbenze a riguardo degli Inservienti.

Art. 27.

Nei casi di malattia degli Infermieri e delle Infermiere fisse chiama in surrogazione delli mancanti gli Infermieri ed Infermiere in soprannumero, secondo l'ordine di anzianità, tenendo nota delle assenze degli uni e del servizio degli altri negli appositi Registri indicati coi Numeri X e XI.

Art. 28.

Nei casi di ricovero tanto ordinario che straordinario di Militari, l'Assistente deve tenere apposito Registro a parte del movimento, che riflette i medesimi, onde somministrare in ogni tempo all'Amministrazione i dati necessarii per ottenere il rimborso delle giornate di presenza secondo i rispettivi contratti.

Art. 29.

In tali casi sarà pure tenuto alla compilazione di tutti gli stati, che saranno richiesti dai Corpi cui appartengono i Militari, o dai Superiori Dicasteri, come pure spedirà ai Militari, che escono dall'Ospedale, i certificati che venissero richiesti dagli ordinamenti dei rispettivi Corpi.

Art. 30.

È cura dell' Assistente di vegliare sulla mondezza delle biancherie dei letti e sugli altri oggetti ed utensili esistenti nelle Infermerie, avvisando l' Economo dei cambiamenti che occorrono farsi a tale riguardo.

Art. 31.

È pure di lui obbligo di vegliare a che siano sempre ben regolate le lampade inservienti all'interno delle Infermerie; che le crociere siano sempre bastantemente ventilate, facendovi praticare le disinfettazioni occorrenti, e che vi sia mantenuto nella stagione jemale quel costante grado di calore che verrà indicato dal Corpo Medico-Chirurgico.

Art. 32.

Per ultimo l' Assistente deve attentamente vegliare affinchè in ogni tempo e circostanza e da chicchessia venga mantenuto il silenzio nelle Infermerie e sia in esse conservato l' ordine perfetto.

CAPO II.

DEL CAPORALE INFERMIERE

Art. 33.

Il Caporale Infermiere nelle ore d'assenza dell'Assistente d'Infermeria ne disimpegna le funzioni vigilando sul servizio degli Infermieri ed Infermiere e loro compartendo gli ordini, che dall'Assistente gli saranno stati trasmessi.

Art. 34.

Nelle ore destinate all'accettazione degli ammalati coopera alla tenuta del Registro ad essa relativo; accompagna gli infermi accettati al letto a ciascuno d'essi destinato, ed affigge al letto medesimo la bolletta staccata dal Registro in un colle altre Tabelle indicative per norma dei diversi Impiegati secondo le rispettive loro incumbenze.

Art. 35.

Prima delle visite deve perlustrare tutte le crociere e sale d'infermeria per assicurarsi se siano pulite ed osservare se tutti gli Infermieri siano pronti e muniti del necessario per seguire, ognuno secondo il proprio turno, li Medici e Chirurghi; e dopo di esse coadjuva l'Assi-

stente nella verificazione riflettente la esecuzione delle operazioni Flebotomiche.

Art. 36.

Ogni mattina, terminata la visita, fa il giro delle Infermerie per far portare gli alimenti a quelli che escono, registra il nome e la direzione di quelli ai quali fu prescritto il trasporto onde farli munire dell' opportuno foglio di via dall' Assistente e quindi consegnarli al Cocchiere perchè il trasporto venga eseguito.

Art. 37.

Tiene in custodia i contrassegni che debbono presentare al Portinajo prima di escire gli Infermieri ed Infermiere in riposo dopo terminate le visite; e non rilascia tali contrassegni se non dopo aver riconosciuto che ciascuno di essi abbia intieramente adempito a tutti quei doveri che rispettivamente gli appartenevano.

Art. 38.

Accompagna gli Infermieri incaricati del trasporto del ghiaccio al sito di deposito e sorveglia affinchè tanto nell' estrazione, quanto nell' uso non se ne faccia spreco.

Art. 39.

Trasmette ogni giorno alla persona incaricata della custodia della biancheria la nota degli oggetti consegnati dagli Infermieri al Lavandaio, indicandone il numero e la qualità.

Art. 40.

Invigila che alle debite ore vengano accesi dagli Infermieri a ciò destinati i lampioni esistenti nelle Infermerie e quelli posti nei dormitorii degli Incurabili e nell'atrio interno.

Art. 41.

Nell'inverno regola le stufe esistenti nei locali annessi alle Infermerie secondo le direzioni avute dall'Assistente, e trasmette alla persona incaricata di regolare i caloriferi gli ordini necessarii per ottenere il grado di temperatura prescritto.

Art. 42.

Deve assistere agli Infermieri nell'atto che essi ripongono i defunti nelle casse, onde usino tutta la decenza possibile nell'eseguire tale operazione, e verificare giornalmente se ha avuto luogo il trasporto al Campo Santo dei defunti riposti il giorno antecedente nel sito di deposito.

ART. 43.

In generale si presta in ajuto dell' Assistente disimpegnando tutte le incumbenze relative al servizio delle Infermerie, che da questo gli vengono affidate.

CAPO III.

DEGLI INFERMIERI E DELLE INFERMIERE

§. 1.

Disposizioni generali

ART. 44.

Gli Infermieri sono applicati al servizio delle Corsie maschili, le Infermiere a quelle femminili.

I loro doveri sono eguali in tutto quanto si riferisce al servizio degli infermi, ad eccezione dei lavori più faticosi, che vengono disimpegnati tanto nelle Corsie maschili quanto nelle Femminili o dagli Infermieri di mezza guardia, o dalli due Infermieri che si estraggono a sorte al principio di cadun anno e che prendono il nome di Spazzini.

ART. 45.

Tutti dipendono immediatamente dall' Assistente d' Infermeria ed in di lui assenza dal Caporale Infermiere, alli

ordini dei quali devono uniformarsi, come pure a quelli dei Medici e Chirurghi in quanto ha rapporto alla cura degli ammalati.

Art. 46.

Il servizio degli Infermieri ed Infermiere si divide in servizio comune, in servizio settimanale ed in servizio particolare di guardia e mezza-guardia.

Tutti debbono prestare per turno siffatti servizii.

Quelli però applicati alle Corsìe Chirurgiche faranno sempre il loro turno nelle Corsìe medesime.

§. 2.

Servizio comune

Art. 47.

Tutti gli Infermieri mezz'ora prima delle visite debbono trovarsi nelle Infermerie per dare assetto a quel numero di letti che viene a ciascuno di essi affidato e ripulire il tratto d'Infermeria corrispondente, affinchè il tutto sia in ordine pell'ora stabilita per le visite.

Nella stagione estiva dopo la scopatura debbono adacquare le Infermerie per mantenerle più fresche.

Art. 48.

Per la pulizia e corredo dei letti a ciascuno degli Infermieri affidati come sovra, essi ricevono in consegna la

lingeria e gli utensili necessarii pel numero corrispondente ai letti medesimi, e per le loro mute.

Ciascuno degli Infermieri è rispettivamente contabile di tutti gli oggetti mancanti o guasti, salvo il naturale deperimento. Fuori di questo caso gli oggetti stessi saranno pagati dagli Infermieri mediante ritenzione sulla loro mercede in proporzione delle mancanze o guasti riconosciuti dall' Assistente d' Infermeria alla fine di ogni anno.

Quando alcuno degli oggetti che un Infermiere ha in consegna, si sarà reso inservibile naturalmente, egli ne riferirà all' Assistente, e questi facendone richiesta per iscritto all' Economo, ne sostituirà uno nuovo a quello inservibile, il quale verrà dallo stesso Economo fatto ritirare per modo che l' Infermiere abbia sempre un numero eguale a quello che gli venne rimesso al suo ingresso in servizio.

Art. 49.

Ad ogni vacanza di letto debbono gli Infermieri rinornirlo con lingeria pulita, mutandone il materasso quando il caso lo richiegga.

Il materasso deve poi essere sempre cambiato dagli Infermieri ad ogni caso di decesso.

Art. 50.

Tutti gli oggetti tolti dal letto e dal corpo degli ammalati debbono da ciascun Infermiere essere collocati nel-

l'apposito locale a ciò destinato, per essere poi consegnati al Lavandaio previa la ricognizione da farsi dal Caporale Infermiere.

Art. 51.

Ad ogni vacanza di letto devono pure esser cambiati tutti i recipienti, che servono agli usi dell'ammalato in guisa che tutto vi sia rinnovato allorchè debba esservi collocato un altro infermo.

Art. 52.

Ciascun Infermiere prima della distribuzione dei cibi deve recare un bacino con acqua tepida ed un asciugatojo a tutti gli infermi dei rispettivi letti che abbisognassero o desiderassero di fare abluzioni.

Art. 53.

Nelle ore fissate ciascun Infermiere ha l'obbligo di distribuire la minestra a tutti gli ammalati coricati nel rispettivo numero di letti, prestando il proprio aiuto a quelli che per qualunque causa non abbiano il libero uso delle membra.

Art. 54.

Tutte le sere prima di ritirarsi ogni Infermiere deve collocare a piedi dei rispettivi letti i vasi puliti che deb-

bono poi nella notte essere sostituiti ai vasi immondi dagli Spazzini.

Art. 55.

In ogni sabbato debbono esporre alla ispezione del Regolatore di Governo, ed, in di lui assenza, dell' Assistente d' Infermeria tutti gli oggetti di rame e di peltro, che hanno in consegna e ritirarli dopo la verificazione.

Art. 56.

Fermi gli obblighi particolari a carico degli Infermieri di guardia e di mezza guardia, ciascun Infermiere nei casi d' urgenza ed in qualunque occorrenza straordinaria deve prestarsi a quei servizii che gli verranno ordinati dall' Assistente d' infermeria e dagli altri Superiori.

Art. 57.

Trovandosi nelle Corsìe e venendo richiesto di un qualche servizio da un ammalato, non potrà ciascun Infermiere, quantunque non sia di guardia, rifiutarvisi, sotto pena dell' immediata sospensione.

Art. 58.

Dopo le visite e le distribuzioni delle vivande non potranno gli Infermieri, ancorchè fuori di turno di servizio particolare, escire dall' Ospedale, se prima non ri-

porteranno dal Caporale Infermiere il segno fissato comprovante l'adempimento dei rispettivi doveri, che essi sono tenuti di presentare al Portinajo.

§. 3.

Servizio settimanale

Art. 59.

Due fra gli Infermieri per caduna settimana sono incaricati della pulizia dello stagno e di tutti i recipienti di rame necessarii al servizio delle Infermerie.

Art. 60.

Due altri, pure per settimana, hanno obbligo di assistere all'accettazione ordinaria, che ha luogo prima delle distribuzioni delle vivande per condurre al letto gli ammalati che vengono ricoverati, riscaldarli secondo il bisogno e la stagione, far loro le occorrenti abluzioni con acqua tepida e mutarne le camicie, riponendone le vesti, che non debbano prima essere ripulite, nella cassetta collocata ai piedi dei letti.

Art. 61.

Altri due per turno settimanale sono incaricati del trasporto delle minestre, e due per ultimo debbono portare dalla Cucina alle Infermerie la tavoletta delle vivande e seguire la persona incaricata della distribuzione per tutto il giro delle Infermerie medesime.

§. 4.

Servizio di guardia

Art. 62.

Il numero e l'orario del servizio di Guardia, come pure di quello di mezza guardia viene ogni anno al principio di Gennaio stabilito dall'Amministrazione sulla proposta dell'Assistente d'Infermeria.

Art. 63.

Per tutta la durata della guardia gli Infermieri, che ne fanno il servizio, non possono mai abbandonare l'Infermeria sotto alcun pretesto, ad eccezione dell'ora del pranzo, in cui vengono sostituiti dalle mezze guardie.

Art. 64.

Appena ricevuta la consegna delle guardie, che si ritirano, primo loro obbligo si è di visitare gli ammalati, loro indicati come maggiormente aggravati, per accertarsi se abbisognano di qualche pronto servizio.

Art. 65.

Essi debbono poi visitare di frequente tutti gli ammalati indistintamente, portarsi senza indugio al loro letto quando vengono chiamati, somministrar loro le decozioni ed il brodo, ajutarli nei loro movimenti, quando non vi siano atti da loro stessi, interrogarli se desiderano qual-

che cosa, coricare nel letto quelli che ne fossero discesi, e non fossero più in grado di risalirvi, coprirli, far tutto con pazienza e carità, prestar loro insomma ogni cura ed assistenza in qualsiasi bisogno.

Art. 66.

Per meglio attendere alle loro incumbenze, di notte debbono, nel trasferirsi da un letto all'altro, tenere un lume portabile alla mano.

Art. 67.

Tengono di continuo acceso il fuoco nell'apposito locale per procurare che le decozioni ed i fomenti siano in ogni ora caldi, ed hanno cura che si trovino pur sempre caldi per ogni occorrenza i cataplasmi ossiano papini.

Art. 68.

Procurano che non manchi mai ad alcuno il bisognevole per bere e più specialmente quelli applicati alle Cliniche Chirurgiche debbono usare somma diligenza in questa parte rispetto agli Infermi stati sottoposti a qualche operazione.

Art. 69.

Essendovi ammalati con diarrea, gli Infermieri di guardia debbono stendere sotto ai medesimi lenzuoli provvisorii, detti comunemente traverse e mutarli frequente-

mente per togliere l'umidità ed il fetore, e fare i necessarii profumi intorno al letto.

Art. 70.

All'albeggiare gli Infermieri di guardia devono dare il segno della Messa, che si celebra all'Altare delle Infermerie, e quindi darne avviso al Cappellano incaricato della celebrazione.

Art. 71.

In tale circostanza vedendo appeso al letto il segno convenzionale di *Sacra Communio* interrogano l'ammalato, che vi è coricato, se non abbia alcun impedimento per ricevere il Sacramento dell'Eucaristia, onde avvertire, in caso affermativo, il Cappellano di servizio, che essi debbono accompagnare al letto di ciascun comunicando.

Art. 72.

All'ora delle visite devono trovarsi muniti del necessario e seguire i Medici e Chirurghi, loro ricordando il régime dietetico di ciascun ammalato e facendo loro il debito rapporto di tutto quanto riguarda l'ammalato medesimo e specialmente i più gravi.

Art. 73.

Lo stesso dovranno eseguire ogniqualvolta i Dottori Astanti percorrano le Corsie per indicare loro gli amma-

lati ricoverati dopo le visite ordinarie e quelli specialmente segnalati dai Curanti per visite straordinarie.

Art. 74.

Dopo le visite preparano i recipienti pei salassi e quelli per le decozioni state ordinate: rimettendo questi ultimi alle mezze guardie affinchè si portino nella Farmacia per la loro spedizione.

Apparecchiano inoltre le tazze pei caffè stati prescritti, consegnandoli a chi è incaricato della loro distribuzione.

Art. 75.

All' ora stabilita della sera accendono tutte le lampade delle Infermerie ed hanno cura che si mantengano continuamente accese l' intiera notte.

Art. 76.

Formano le braciere occorrenti per la propria linea nelle stagioni, in cui ve ne sia il bisogno e siano state prescritte dall' Assistente.

Art. 77.

Ogniqualvolta vengano prescritti dai Medici o Chirurghi o dall' Assistente d' Infermeria, fanno i profumi colle sostanze che loro vengono somministrate dalla Farmacia.

Art. 78.

Non devono permettere che alcuno porti vivande od altre cose nocive agli Infermi, come pure è loro dovere di far mantenere il silenzio nelle ore di riposo, e sempre l'ordine e la quiete nelle Infermerie, ed impedire che alcuno vi giuochi o fumi.

Art. 79.

Quando scorgono che un ammalato si aggrava, li Infermieri di guardia debbono darne pronto avviso al Cappellano di servizio, acciò sia munito dei Santi Sacramenti e degli altri conforti della Religione; accompagnare poi essi stessi il Cappellano al letto dell'infermo e preparare il genuflessorio in occasione delle ultime preci dei moribondi.

Art. 80.

Fatto cadavere un infermo lo coprono col lenzuolo, e quindi ne danno avviso all'Assistente d'Infermeria per gli ulteriori incombenti di sua competenza.

Avvenendo il decesso di giorno, danno colla campana il segno dell'agonia.

Art. 81.

Al termine della guardia fanno la relazione di quanto riguarda gli ammalati a quelli che subentrano in tale servizio, come pure all'Assistente d'Infermeria per loro norma rispettiva.

§. 5.

Servizio di mezza guardia

Art. 82.

Gli Infermieri di mezza guardia suppliscono a quelli di guardia nelle ore, in cui questi ultimi si ritiràno pel pranzo, e nelle ore intermedie fra l'una e l'altra guardia.

Art. 83.

Essi sono incaricati del trasporto del ghiaccio occorrente per tutta la giornata, dei cataplasmi, dei recipienti pei bagni locali e pelle decozioni, e devono il tutto consegnare agli Infermieri di guardia per la distribuzione. Insomma devono portare agli Infermieri di guardia quanto loro occorre di avere in pronto pel servizio degli ammalati, affinchè essi non siano costretti ad allontanarsi dalle Infermerie.

Art. 84.

Nelle ore destinate alle visite devono star pronti per ogni servizio straordinario ordinato dai Medici o Chirurghi, come trasportar ammalati da un letto all'altro, recarsi alla Farmacia per prendere vescicanti, o sanguisughe e simili.

Art. 85.

Dopo ultimata la visita del mattino distribuiscono le scodelle agli ammalati che debbono prendere il brodo, e quindi recatisi alla cucina, ne esportano il liquido, di cui fanno poscia la distribuzione agli stessi ammalati.

Art. 86.

Li medesimi sono incaricati del trasporto alla Lavanderia di tutta la lingeria sudicia appartenente alle Infermerie, dopo la verificazione fattane dal Caporale Infermiere.

Art. 87.

Apparecchiano nello Stabilimento apposito, ed anche nelle Infermerie secondo il caso, i bagni per quegli ammalati, cui ne viene ordinato l'uso dai rispettivi Curanti.

Art. 88.

Gli uomini, che fanno il servizio di mezza guardia, hanno l'obbligo di mutare all'occorrenza i pagliaricci tanto nelle Infermerie maschili, quanto nelle femminili.

Art. 89.

Essi soli pure devono recarsi colla lettiga nel cortile dell' Ospedale per trasportare quegli Infermi d' ambo i sessi che sono incapaci di recarsi da se nella camera rispettiva d' accettazione.

Art. 90.

Sono inoltre essi soli tenuti a dare i segni dei funerali ed anniversarii che si celebrano nella Chiesa dell' Istituto.

Art. 91.

Nel giorno susseguente al servizio di mezza guardia quelli, che lo hanno prestato, devono assistere nelle ore delle visite principali del mattino e della sera all' accettazione degli Infermi per tutti i servizii, di cui all' art. 60.

§. 6.

Servizio degli Spazzini

Art. 92.

Gli Infermieri, che fanno per estrazione a sorte il servizio da spazzino, debbono nella notte all' ora fissata fare il cambio dei vasi immondi d' ogni sorta sostituendovi i

vasi puliti, che sono alla sera depositati dagli altri Infermieri vicino ai letti.

Trasportano i vasi immondi nel luogo appositamente destinato per poi ripulirli al mattino.

Al mattino poi fanno eguale cambio e ripulimento delle sputacchiere.

Art. 93.

Un' ora dopo il decesso di qualche individuo debbono trasportarlo dal letto alla Camera di deposito comune, ossia Cappella, oppure nella sala mortuaria provvisoria, secondo le indicazioni che riceveranno dall' Assistente, o dal Caporale Infermiere.

Passate le ore ventiquattro o quel maggiore tempo che verrà prescritto, sono obbligati a riporre il cadavere nella cassa che viene loro indicata dal Caporale Infermiere.

Art. 94.

Quando si debbono fare sezioni anotomiche sono tenuti a portare i cadaveri nella sala a ciò destinata ed ivi assistere all' operazione per prestarsi in tutto quanto verrà loro ordinato dal Dottore che eseguisce la sezione; e, questa ultimata, riportano il cadavere nella Cappella per riporlo nella cassa dopo averlo involto e cucito in un sacco di tela quando sia mutilato.

Art. 95.

Sono tenuti a recarsi colla lettiga al domicilio degli ammalati, che debbonsi trasportare nell' Ospedale, ed ivi trasferirli, come pure debbono colla stessa lettiga riportare a domicilio quelli che lasciano l' Ospedale e non possono da se ritornare alle loro case.

Art. 96.

Pendente l' inverno portano tutta la legna necessaria pel riscaldamento delle Infermerie.

Art. 97.

Nell' estate principalmente ed anche nelle altre stagioni secondo il bisogno aprono e chiudono le imposte delle finestre e le persiane di tutte le Infermerie seguendo in ciò le direzioni che loro vengono date dall' Assistente.

§. 7.

Vantaggi degli Infermieri

Art. 98.

La mercede in danaro ed in generi di cui godono gli Infermieri d' ambo i sessi, al par di quella attribuita agli

altri Inservienti addetti all' Infermeria, è stabilita nella Tabella annessa al presente Regolamento.

Art. 99.

Tanto gli Infermieri quanto le Infermiere hanno un abito uniforme di fatica secondo il sesso rispettivo, quale abito loro viene somministrato dall' Istituto, ed hanno obbligo di vestire, quando sono nell' interno dell' Istituto medesimo, o sono in servizio fuori di esso.

Art. 100.

Sono stabiliti annualmente alcuni premii che verranno distribuiti a quelli fra gli Infermieri ed Infermiere, che dalle riunite relazioni dei dottori applicati all' Ospedale, dell' Assistente d' Infermeria e dei Regolatori risulteranno aver prestato lungo l' anno più distinto lodevole servizio, da prelevarsi dal fondo di ritenzione, di cui all'art. 119, §. 3.

Art. 101.

Tutti poi hanno oltre la mercede fissa un' indennità mensile, che non verrà però loro retribuita quando non riportino il certificato di lodevole servizio firmato dal Regolatore di Governo e dall' Assistente, ritenendosi tale indennità a pro-rata dei mesi, nei quali non avranno ottenuto le dette firme.

Art. 102.

Gli Infermieri e le Infermiere in tempo di loro malattia sono ricoverati nelle Corsie dell' Ospedale.

Durante però tutto il tempo della medesima e fino al giorno, in cui riprendono il loro servizio, non vengono loro retribuiti che i due terzi della mercede in danaro e la metà dei generi in natura.

Art. 103.

È severamente proibito agli Infermieri ed Infermiere ed altre persone addette al servizio d'Infermeria, di accettare sotto qualsivoglia titolo qualunque compenso pella loro assistenza dagli ammalati o da altri in contemplazione di essi.

§. 8.

Degli Infermieri supplenti, o sovrannumerarii

Art. 104.

Vi ha un numero determinato di Infermieri ed Infermiere supplenti o sovrannumerarii, i quali quando vengono richiesti debbono portarsi all' Ospedale e vi disimpegnano il medesimo servizio degli Infermieri fissi ossiano ordinarii.

Art. 105.

La loro mercede nei giorni di servizio è eguale a quella degli infermieri ordinarii o fissi, se sono chiamati in aumento del numero consueto per maggior concorso di ammalati o per altre circostanze straordinarie.

Se sono richiesti per supplire ad Infermieri ammalati hanno il terzo della mercede in danaro, che viene a questi ritenuto come all'art. 102, e per intiero le somministranze in natura come gli Infermieri fissi.

Art. 106.

Ciascuno di essi ha inoltre una retribuzione fissa annuale di Lire 36 a titolo d'indennità per l'alloggio.

CAPO IV.

DELLA CENCIAJUOLA

Art. 107.

La Cenciajuola deve trovarsi nell'Ospedale un'ora prima delle visite principali onde preparare di concerto colle altre persone a ciò destinate il così detto apparecchio per le medicazioni chirurgiche.

Art. 108.

Nelle ore delle visite segue i Capi-Chirurghi e raccoglie tutti gli oggetti gettati pendente la medicazione, come fascie, compresse, filaccie, cataplasmi e simili, li ripone in apposito canestro e li trasporta alla Lavanderia.

Art. 109.

Occorrendo operazioni Chirurgiche fuori delle ore destinate alle visite principali, appena ricevutone avviso, deve subito portarsi nell'Istituto per disimpegnarvi le funzioni indicate nei due precedenti articoli.

CAPO V.

DEL BARBIERE

Art. 110.

Il Barbiere è tenuto a radere la barba a ciascuno degli Infermi coricati nelle Corsie e sale dell'Ospedale, sempre però quando ciò sia stato prescritto dal Medico o Chirurgo Curante, come pure a tagliare i capelli ogniqualvolta venga ordinato sia per motivi di pulizia, sia per facilitare le operazioni Chirurgiche.

Art. 111.

Gli stessi servizii deve prestare agli Invalidi, detti Incurabili, ricoverati nell' Istituto, nei giorni determinati da fissarsi dall' Economo.

CAPO VI.

DEL PORTINAJO D'INFERMERIA

Art. 112.

Il Portinajo delle Infermerie mezz' ora prima delle visite principali e di quelle che precedono le distribuzioni dei cibi, deve trovarsi nelle crociere per farne escire tutte le persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle che fossero munite di uno speciale permesso del Regolatore di Governo.

Art. 113.

Giunta l' ora delle visite, deve trovarsi alla porta d' ingresso delle Infermerie per dare colla campana i segni convenuti all' arrivo di ciascun Medico e Chirurgo Curante, affinchè tutti gli Uffiziali ed Inservienti, che li debbono seguire, ne siano avvertiti e si portino al rispettivo loro posto.

Art. 114.

Presta la sua opera ai Medici e Chirurghi nel vestire la tonaca di fatica, di cui si coprono al loro ingresso.

Art. 115.

Veglia attentamente a che durante il tempo delle visite e delle distribuzioni non entrino nelle Infermerie persone estranee al servizio.

Art. 116.

Alle ore fissate per la distribuzione delle vivande dà un segno colla campana esistente nell'atrio d'ingresso, affinchè gli Inservienti si portino nella cucina a prendervi i cibi.

Art. 117.

Nelle altre ore del giorno, nelle quali è libero l'accesso alle Infermerie, l'ufficio di Portinaio delle medesime viene disimpegnato da uno degli Invalidi ossiano Incurabili, il cui principale dovere si è di vegliare che gli accorrenti non introducano cibi, bevande od altre cose nocive agli ammalati.

Art. 118.

Il Portinajo dell' Infermerie è inoltre incaricato della scopatura del peristilio delle crociere, dello scalone d'accesso alle medesime e dell' atrio interno.

CAPO VII.

DELLA REPRESSIONE DELLE MANCANZE

Art. 119.

Le mancanze degli Infermieri ed Infermiere, ed altri Inservienti addetti alle Infermerie, commesse in servizio od influenti nel medesimo, vengono represse secondo la loro gravità e secondo le circostanze colle seguenti punizioni;

1.° Privazione temporaria del vino;
2.° Divieto d' uscita nelle ore di libertà;
3.° Ritenzione della retribuzione;
4.° Sospensione provvisoria dal servizio;
5.° Licenza dal servizio.

Art. 120.

Supplementario

Si riserva la Congregazione di introdurre nel presente Regolamento tutte quelle variazioni ed aggiunte che il miglior andamento del servizio potrà richiedere, mediante però la Superiore approvazione.

Visto ed approvato d' ordine di S. M.

Torino il 16 marzo 1854.

Il Ministro
U. RATTAZZI.

OSPEDALE MAGGIORE DEGLI INFERMI DI VERCELLI

Stato degli stipendii ed utili annessi, del personale applicato alle Infermerie

QUALITÀ DEGLI IMPIEGATI	ANNUO STIPENDIO IN DANARO		UTILI ANNESSI ED OSSERVAZIONI
Assistente d'infermeria	1400	»	Alloggio, lume e fuoco.
Caporale Infermiere	500	»	Kil. 1, ett. 7 pane — Litri 1, 7 vino al giorno — Litri 7, 2 riso alla settimana, ed alloggio, lume e fuoco.
Infermiere	360	»	Kil. 1, 1 pane — Litri 1, 7 vino al giorno e litri 7, 2 riso alla settimana, oltre L. Tre mensili, riportando il Certificato di lodevole servizio.
Infermiera	222	»	Ettog. 9, 2 pane — Litri 1, 7 vino al giorno, e litri 4, 32 riso alla settimana, oltre ad una lira mensile, riportando il Certificato di lodevole servizio.
Infermiere supplente	36	»	Mercede giornaliera tanto in danaro che in generi come gli Infermieri fissi, quando disimpegna il servizio richiesto dalla Amministrazione.
Infermiera supplente	36	»	Come sovra.
Cenciajuola	96	»	Generi in natura come le Infermiere fisse.
Barbiere	300	»	
Portinajo	72	»	Ettog. 1, 8 pane al giorno.